Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 30 gennaio 1935 - Anno XIII** — **Numero 25**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Conferimento di decorazioni al valor militare.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

(*Regio decreto 13 dicembre 1934-XIII - registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934-XIII, registro n. 1, foglio n. 127*).

BALLERINI Ugo, da Pontedera (frazione La Rotta) (Pisa), sottobrigadiere 3ª legione Regia guardia di finanza, n. 3389 di matricola.

Trovandosi in pattuglia con una guardia, in località d'aspra montagna al confine, ed avvistati, di notte, circa cento contrabbandieri, decisamente e con sprezzo del pericolo, benchè fatto segno a numerosi colpi di arma da fuoco, li attaccava impetuosamente riuscendo a trarli in inganno sul numero dei suoi uomini, costringendoli alla fuga ed all'abbandono totale dell'ingente contrabbando. Esempio spiccato di intelligente e devoto attaccamento al dovere. — Sasso Bovè, 3 gennaio 1934-XII.

CURRENTI Antonio, da Bronte (Catania), guardia scelta di P. S., n. 38004 di matricola (alla memoria).

Affrontava ed afferrava un pregiudicato, armato di rivoltella, colpevole di furto, e da questi che si era svincolato dalla stretta, veniva colpito a morte. — Bologna, 13 luglio 1933-XI.

IAFOLLA Giovanni, da Capestrano (Aquila), vice brigadiere legione territoriale CC. RR. del Lazio, n. 10109 di matricola (alla memoria).

Incaricato dell'arresto di un temibile pregiudicato, assieme ad un suo dipendente, si portava, di notte, all'ingresso della casa ove quegli si celava e gli intimava di costituirsi. Fatto segno a due colpi di rivoltella di cui uno lo feriva gravemente all'addome, si slanciava animosamente all'inseguimento del malvivente, che nel frattempo erasi dato alla fuga continuando a sparare all'impazzata; ma, dopo breve tratto, stramazzava sfinito, pur incitando il compagno a continuare l'inseguimento. Durante l'operazione chirurgica, cui invano fu sottoposto, dimostrava forza d'animo e stoicismo ammirevoli, dichiarandosi lieto di potersi sacrificare per la Patria. Luminoso esempio di cosciente sacrificio. — Pratola Peligna (Aquila), 16 gennaio 1934-XII.

PANIZ Silvio, da Cesiomaggiore (Belluno), appuntato 3ª legione Regia guardia di finanza, n. 8560 di matricola.

Di pattuglia al confine, in aspra montagna, di notte, affrontava con sprezzo del pericolo, coadiuvato dal suo dipendente, una banda di venti contrabbandieri che li avevano fatti segno a numerosi colpi di rivoltella. Faceva uso delle armi solo quando vi era costretto. Nello scontro rimanevano uccisi due contrabbandieri, mentre gli altri, volti in fuga, abbandonavano il contrabbando. — Sommaflume (Lecco), 30 marzo 1933-XI.

PIRASTRU Sebastiano, da Ardara (Sassari), carabiniere legione CC. RR. Cagliari, n. 5004 di matricola.

Riuscito ad individuare, dopo sagaci ricerche, pericolosamente compiute in compagnia di altri militari, il rifugio di due temibili banditi, su uno dei quali gravava forte taglia, partecipava al servizio per la loro cattura. Sorpresi tutti da vivo fuoco di fucileria, da parte dei malviventi, a loro si avvicinava arditamente portandosi su un picco roccioso più esposto donde riusciva a colpirli a morte con alcuni colpi di fucile da caccia del quale, per l'occasione, si era armato. — Gonanistri (Nuoro), 13 novembre 1933-XII.

MEDAGLIA DI BRONZO.

APROVITOLA Antonio, da Giugliano in Campania (Napoli), carabiniere a piedi legione CC. RR. Napoli, n. 670 di matricola.

Parecipava volontariamente, sebbene febbricitante, al servizio per la cattura di un temibile latitante; fatto segno a due colpi di fucile, rispondeva al fuoco, calmo e deciso, ferendo a morte il bandito. — Poggiomarino (Napoli), 20 ottobre 1933-XI.

BOVE Antonio, da Aversa (Napoli), brigadiere a cavallo legione CC. RR. di Napoli, n. 2721 di matricola.

Comandante di stazione, avuta notizia dell'aggirarsi, in prossimità del paese, di un audacissimo pregiudicato, che da tempo teneva in orgasmo la popolazione, con accorgimento e prontezza organizzava ed attuava l'accerchiamento del malfattore, risolutamente affrontandolo poi, in compagnia di un suo dipendente. Fatto segno a due colpi di fucile, incurante del pericolo, riusciva a catturare il bandito, dopo averlo ferito a morte. — Poggiomarino (Napoli), 20 ottobre 1933-XI.

DELAUDE Giovanni, da Rocchetta Tanaro (Alessandria), vice brigadiere legione CC. RR. di Alessandria, n. 6178 di matricola.

Comandante di stazione, avvertito che un pericoloso malfattore si era rifugiato entro una cascina isolata, in località accidentata in montagna, vi accorreva subito per conseguirne l'arresto. Giuntovi a tarda sera, sprezzante del pericolo, penetrava arditamente nella casa da una finestra e saliva poi al piano superiore, per una scaletta interna, alla ricerca del bandito, ma cadeva gravemente ferito al volto da una fucilata esplosagli dal delinquente in agguato. Esempio di elette virtù militari nell'adempimento del proprio dovere. — Gorzegno (Cuneo), 9 ottobre 1933-XI.

GROSSI Decio, da Stellanello (Genova), carabiniere a piedi legione CC. RR. Alessandria, n. 7747 di matricola.

Impiegato con altri militari per la catura di un pericoloso malfattore armato, dubitando che il ricercato si nascondesse nel fienile di una casa di campagna, sprezzante del pericolo, servendosi di una scala a pioli, vi saliva subito per ricercare il delinquente; ma questi, che era in agguato, lo colpiva alla nuca con un colpo di fucile, ferendolo gravemente. Bell'esempio di attaccamento al dovere e di elette virtù militari. — Gorzegno (Cuneo), 18 ottobre 1933-XI.

MACERI Gregorio, da Nardò (Lecce), guardia 3ª legione Regia guardia di finanza, n. 7028 di matricola.

Di pattuglia al confine, in aspra montagna, di notte, affrontava con sprezzo del pericolo, coadiuvando il suo superiore, una banda di venti contrabbandieri che li avevano fatti segno a numerosi colpi di rivoltella. Faceva uso delle armi solo quando gli venne ordinato. Nello scontro rimanevano uccisi due contrabbandieri, mentre gli altri, volti in fuga, abbandonavano il contrabbando. — Sommaiume (Lecco), 30 marzo 1933-XI.

QUEIROLO Carlo, da Levanto (La Spezia), Camicia nera scelta 3ª legione Milizia ferroviaria, n. 1520 di matricola.

Di sorveglianza alla stazione ferroviaria di Genova, fermava un individuo risultato poi pericoloso pregiudicato, impegnando con lui colluttazione per il rifiuto opposto dallo stesso di presentare i documenti personali. Dopo la prima colluttazione inseguiva nella fuga il delinquente, disvincolatosi dalla stretta; lo affrontava di nuovo ed, aiutato da altra Camicia nera, riusciva a rendere impotente, disarmare ed arrestare il pregiudicato che aveva tentato far partire un colpo di pistola. — Genova, 19 luglio 1933-XI.

RACCA Giuseppe, da Volvera (Torino), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Alessandria, n. 9909 di matricola.

Impiegato con altri militari in gravosi e lunghi servizi per la cattura di un pericoloso malfattore armato, si prodigò con spiccato interessamento, e, durante il conclusivo conflitto a fuoco, per meglio rispondere ai tiri del ribelle, sprezzante del pericolo, audacemente attraversò un tratto di terreno battuto. Nel coraggioso tentativo venne gravemente colpito da una fucilata esplosagli contro dal malfattore, riportando poi l'enucleazione dell'occhio sinistro. Magnifico esempio di elette virtù militari nell'adempimento del proprio dovere. — Gorzegno (Cuneo), 18 ottobre 1933-XI.

ROMITI Dante Domenico, da Villaminozzo (Reggio nell'Emilia), camicia nera scelta 3ª legione Milizia ferroviaria, n. 114 di matricola.

Di sorveglianza alla stazione ferroviaria di Genova, affrontava decisamente, insieme ad altra camicia nera, un pregiudicato che armato di pistola, tentava far partire un colpo contro i due militi, cooperando così efficacemente all'arresto del pericoloso delinquente. — Genova, 19 luglio 1933-XI.

SABIDUSSI Gastone, da Trieste, capo squadra 58ª legione M.V.S.N., n. 1513 di matricola.

Affrontava un pregiudicato, armato di pistola, che aveva già ferito gravemente due guardie di P. S. e, dopo viva colluttazione, riusciva a renderlo impotente, disarmarlo e tradurlo in arresto. — Trieste, 16 febbraio 1933-XI.

TORRENTE Angelo, da Lonigo (Vicenza), guardia 3ª legione Regia guardia di finanza, n. 138 di matricola.

Di pattuglia al confine, in aspra montagna, di notte, affrontava, unitamente al suo capo pattuglia, con sprezzo del pericolo, una banda di circa cento contrabbandieri e, facendo uso delle armi, riusciva a costringere i malviventi all'abbandono totale dell'ingente contrabbando. — Sasso Bovè, 3 gennaio 1934-XII.

(266)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2212.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1689, recante provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1689, recante provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2213.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga le disposizioni dirette ad agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga al 30 giugno 1935 le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, dirette ad agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2214.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente modifica e disciplina della applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2215.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934-XII, n. 2216.

Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica a corrispondere un contributo di L. 2.700.000 a favore del comune di Orvieto per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione in quella città del Centro reclutamento della III Zona aerea territoriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, con le successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di corrispondere al comune di Orvieto un contributo per far fronte, in parte, alle spese che il Comune stesso deve affrontare per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione del centro reclutamento della III Zona aerea territoriale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni ripartiti in nove esercizi finanziari nei limiti dei fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per la complessiva somma di lire 2.700.000 a carico del capitolo n. 50 per l'esercizio in corso 1934-35 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, da corrispondere nella quota di L. 300.000 annue, al comune di Orvieto a titolo di contributo nelle spese per la costruzione degli edifici occorrenti per la sistemazione in quella città del Centro reclutamento della III Zona aerea territoriale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 180. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2217.

Approvazione del nuovo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1970;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto superiore predetto;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, con il quale è approvato il regolamento generale degl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1970, è abrogato, ed, in sua vece, è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 106. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania impartisce l'istruzione superiore economica e commerciale, fornisce la preparazione scientifica per la professione in materia di economia e commercio, per gli uffici direttivi attinenti all'attività economica e commerciale e per l'insegnamento delle discipline economico-tecniche negl'Istituti d'istruzione media. Esso conferisce, dopo un quadriennio di studi, la laurea in scienze economiche e commerciali. Il diploma di laurea porterà una menzione indicante il corso complementare d'integrazione che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.

Art. 2.

Nell'Istituto si impartiscono insegnamenti fondamentali, complementari, di lingue straniere.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Economia generale e corporativa (biennale);
2. Statistica metodologica, demografica ed economica (biennale);
3. Geografia economica (biennale);
4. Storia economica (annuale);
5. Politica finanziaria e diritto tributario (annuale);
6. Politica economica (annuale);
7. Istituzioni di diritto privato (annuale);
8. Istituzioni di diritto pubblico (annuale);
9. Diritto internazionale (annuale);
10. Diritto commerciale (biennale);
11. Diritto marittimo (annuale);
12. Diritto sindacale e corporativo; diritto industriale (annuale);
13. Matematica finanziaria (biennale);
14. Merceologia (biennale);
15. Computisteria e ragioneria generale; ragioneria applicata (biennale);
16. Tecnica bancaria e tecnica mercantile (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Elementi di matematica generale;
2. Diritto processuale;
3. Contabilità di Stato.

Sono, infine, impartiti nell'Istituto gl'insegnamenti (triennali) delle lingue: francese, inglese, tedesca, spagnola ed araba.

Art. 3.

Oltre le prescritte ore settimanali di lezione per ogni insegnamento, sono istituiti corsi speciali di esercitazioni pratiche in non meno di tre ore settimanali per le seguenti materie:

merceologia; computisteria e ragioneria generale, ragioneria applicata; tecnica bancaria e tecnica mercantile; matematica finanziaria; geografia economica; statistica economica.

Art. 4.

La distribuzione delle materie nei singoli anni di corso è stabilita dal Consiglio di facoltà e comunicata con il manifesto annuale.

Art. 5.

Ciascuno degl'insegnamenti elencati nell'art. 2 è impartito in non meno di tre ore settimanali di lezioni, tenute in giorni distinti, sui programmi determinati, coordinati ed approvati dal Consiglio di facoltà entro il mese di maggio di ciascun anno accademico per il successivo.

Art. 6.

L'insegnamento a titolo privato può essere esercitato, secondo le norme vigenti, per tutte le materie fondamentali e complementari di cui all'art. 2, previa deliberazione del Consiglio di facoltà.

I liberi docenti devono presentare entro il mese di maggio i loro programmi d'insegnamento che vengono esaminati dal Consiglio di facoltà per l'approvazione. Il Consiglio stesso, ove riconosca detti programmi corrispondenti per estensione e numero di ore settimanali ai programmi dei corsi ufficiali, può dichiararli pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Per l'insegnamento di materie sperimentali, i liberi docenti devono dimostrare di possedere i mezzi riconosciuti idonei.

Il termine di presentazione del programma è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico, per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere i loro corsi.

TITOLO II.

Studenti ed esami.

Art. 7.

Lo studente all'atto dell'immatricolazione riceve dalla segreteria la tessera che vale per l'intero corso degli studi.

Art. 8.

Lo studente può chiedere il passaggio ad altro Istituto superiore di scienze economiche e commerciali non oltre il 30 novembre di ciascun anno; ove egli non abbia ancora raggiunta la maggiore età, alla domanda motivata deve unire l'atto di consenso del padre o di chi ne fa le veci.

Sulla richiesta provvede il direttore

Art. 9.

Gli esami di profitto si svolgono distintamente per singola materia ed anno di corso. Gli studenti devono presentarsi agli esami delle varie materie secondo l'ordinamento didattico stabilito dal Consiglio di facoltà e comunicato per mezzo del manifesto annuale.

Art. 10.

L'esame di tecnica bancaria e di tecnica mercantile e gli esami di lingue straniere sono scritti e orali.

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta.

Lo studente ammesso alla prova orale, quando sia riprovato in essa ovvero non si presenti, per qualsiasi motivo, a sostenerla nella medesima sessione, deve poi ripetere anche la prova scritta.

Tutti gli altri esami sono orali.

Non possono sostenersi tre esami di una stessa lingua straniera nella medesima sessione.

Art. 11.

Agli effetti dell'ammissione agli esami di laurea è obbligatorio seguire, superando i relativi esami, tutti gl'insegnamenti fondamentali e due insegnamenti di lingue straniere, una delle quali deve essere l'inglese o la tedesca. La scelta fra gl'insegnamenti di lingue, fatta all'atto della iscrizione al primo anno, non può essere mutata durante il corso degli studi.

Art. 12.

Gli esami di economia generale e corporativa e di statistica metodologica e demografica debbono precedere quelli di statistica economica, di politica economica e politica finanziaria; gli esami di computisteria e ragioneria generale e ragioneria applicata debbono precedere quelli di tecnica bancaria e di tecnica mercantile e di contabilità di Stato; gli esami di istituzioni di diritto privato debbono precedere quelli di diritto commerciale, marittimo e corporativo; gli esami di istituzioni di diritto privato e pubblico debbono precedere quelli di diritto internazionale; gli esami di elementi di matematica generale debbono precedere quelli di matematica finanziaria.

Art. 13.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema vertente sopra una delle materie fondamentali ad eccezione delle istituzioni di diritto privato, delle istituzioni di diritto pubblico e delle lingue straniere;

b) nella discussione orale di due tesi, ciascuna delle quali dovrà essere scelta fra le materie appartenenti a due gruppi di discipline diverse, escluso quello di cui fa parte la materia alla quale si riferisce la dissertazione scritta

I titoli della dissertazione scritta e delle tesi orali prescelte devono essere indicati dal candidato nella domanda di ammissione agli esami di laurea ed approvati dal professore della materia a cui ciascun argomento si riferisce.

La dissertazione scritta deve essere presentata in triplice copia.

Agli effetti della lettera b) le materie fondamentali si dividono in tre gruppi: economico: dal n. 1 al n. 6 dell'art. 2; giuridico: dal n. 7 al n. 12 dell'art. 2; tecnico: dal n. 13 al n. 16 dell'art. 2.

Art. 14.

Le commissioni per gli esami di profitto per singole materie sono composte dal professore ufficiale della disciplina oggetto dell'esame e da due professori nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di facoltà, potendo uno di essi essere scelto tra i liberi docenti dell'Istituto medesimo quando ve ne siano della stessa materia o di materia affine.

La commissione è presieduta dal professore della materia o, in assenza di lui da un professore di materia affine, delegato dal Consiglio di facoltà a supplirlo.

La commissione per gli esami di laurea è di regola composta di undici membri, compreso il direttore, che ne ha la presidenza.

Sei dei componenti la commissione sono scelti dal Consiglio di Facoltà tra i professori dell'Istituto, gli altri quattro sono nominati dal direttore sulla proposta del Consiglio di facoltà tra i liberi docenti o fra altre persone estranee di riconosciuta competenza e autorità.

La commissione può anche essere costituita da un numero di membri minore di undici ma non inferiore a sette, dei quali non meno di cinque devono essere professori dell'Istituto.

Il voto però deve essere sempre espresso in relazione al massimo di centodieci, anche se la commissione sia composta di un numero di membri inferiore ad undici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2218.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria Santissima dell'Idria in Milazzo (Messina).

N. 2218. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria Santissima dell'Idria in Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2219.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Domenico in Montalto Uffugo.

N. 2219. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Domenico in Montalto Uffugo.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 16.
10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 17 gennaio 1935-XIII, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTÀ!

Per la concessione di un contributo straordinario, di L. 25.000, nelle spese per la preparazione dei Littoriali della coltura e dell'arte dell'anno XIII, in occasione dell'inaugurazione in Roma della Città Universitaria, si rende necessario provvedere all'assegnazione di corrispondente somma nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente.

Giusta la facoltà consentita dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, la somma stessa viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 sono disponibili L. 10.291.970;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 25.000 da inscrivere al capitolo di nuova istituzione n. 301-*ter* « Contributo straordinario dello Stato per la preparazione dei Littoriali della coltura e dell'arte dell'anno XIII, in occasione della inaugurazione della Città Universitaria in Roma » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 17.
Nuove norme contrattuali con la « Italcable », Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto le leggi 20 agosto 1921, n. 1133, ed il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relative ad autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 427; 4 settembre 1924, n. 1689; 23 marzo 1933, n. 387, ed il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1928, registro 9 Ufficio riscontro poste, n. 224, che approvano la convenzione 5 febbraio 1923 con l'«Italcable», Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 2 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1925, registro 16 Ufficio riscontro poste, foglio 5, ed i successivi decreti, che approvano e modificano la convenzione 2 aprile 1925, il decreto del Ministro per le comunicazioni 18 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1929, registro 12 Ufficio riscontro poste, foglio 176, ed il decreto del Ministro per le comunicazioni 10 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1933, registro 6 Ufficio riscontro poste, foglio 436, decreti tutti concernenti la cessione od autorizzazione di posa ed esercizio alla Compagnia Italcable di comunicazioni telegrafiche per l'inoltro della corrispondenza da aver corso per i cavi della Compagnia;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1928, registro 22 Ufficio riscontro poste, foglio 1, che approva la convenzione stipulata con l'Italcable per la posa ed esercizio dei cavi telegrafici sottomarini Anzio-Palermo e Palermo-Cagliari e di una linea telegrafica per collegare Palermo con Messina, Taormina, Catania e Siracusa; ed il decreto Ministeriale 17 ottobre 1930, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1930, registro 25 Ufficio riscontro poste, foglio 211, che modifica la convenzione suddetta;

Visto il R. decreto 23 settembre 1923, n. 2217, ed i Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 2356, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 25 ottobre 1928, n. 2872, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1309; 8 ottobre 1931, numero 1402, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1791, che approvano e modificano la convenzione 29 agosto 1923 con la Società Italo Radio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di dettare nuove norme per garanzia del servizio della Compagnia Italcable;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a stipulare una nuova convenzione con l'Italcable, Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, avente valore dal 12 ottobre 1935 all'11 ottobre 1975, che sostituirà la convenzione 5 febbraio 1923 e successivi atti e convenzioni aggiuntive; le convenzioni ed atti aggiuntivi per la concessione dell'uso, ovvero della posa e del-

l'esercizio, di linee telegrafiche per l'inoltro della corrispondenza da aver corso per i cavi sociali, nonchè la convenzione per la posa ed esercizio dei cavi Anzio-Palermo e Palermo Cagliari e linea terrestre sociale in Sicilia.

Art. 2.

Con la nuova convenzione il Governo italiano concederà alla Compagnia Italcable un contributo annuo di lire sei milioni, alle condizioni particolari da stabilirsi nella convenzione medesima.

La Compagnia cederà al Ministero delle comunicazioni il cavo telegrafico sottomarino Palermo-Cagliari e le installazioni relative entro un mese dalla firma della nuova convenzione, e cederà inoltre al termine della convenzione stessa tutti i cavi telegrafici sottomarini, le linee telegrafiche in Italia, e tutte le installazioni relative ai cavi e linee suddette esistenti alla data del presente decreto, di proprietà della Compagnia. In relazione a tale cessione il Governo italiano rinunzia al rimborso eventuale di cui all'art. 13 della convenzione 5 febbraio 1923.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a sostituire la convenzione 29 agosto 1923, stipulata con la Società Italo Radio, e le convenzioni ed atti addizionali aggiuntivi, con una nuova convenzione con scadenza l'11 ottobre 1975, introducendovi le modificazioni che saranno ritenute necessarie d'accordo con la Società concessionaria.

Art. 4.

Le somme che saranno da erogarsi in dipendenza del contributo concesso alla Compagnia Italcable saranno inscritte annualmente nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Art. 5.

Le nuove convenzioni con la Compagnia Italcable e la Società Italo Radio saranno sottoposte ad una tassa fissa di registro di lire dieci.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 18.

Modificazione del trattamento doganale delle favette o favino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il rimando del repertorio per le favette o favino, in relazione ai loro caratteri botanici, al loro impiego e alle analogie con i foraggi similari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello dell'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce « Favette o favino » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come segue:

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA
Favette o favino (V. legumi) . .	—

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 19.

Modificazioni al trattamento doganale delle chiusure a strappo, delle relative parti metalliche e del presame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale del presame e delle chiusure a strappo e delle relative parti metalliche;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
898 *bis*	Chiusure a strappo	Kg.	80	—
898 *ter*	Parti metalliche di chiusure a strappo	»	100	—
937	Presame:			
a)	in polvere	Q.le	1.500	—
b)	liquido	»	100	—
	(Nota invariata)			

Per i prodotti di cui sopra si rende inoltre applicabile il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1935-XIII, n. 20.
Trasformazione del fine della borsa di studio « Ing. Attilio Chiavassa » presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino.

N. 20. R. decreto 3 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il fine della borsa di studio « Ing. Attilio Chiavassa », istituita presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino, viene trasformato nel senso che la borsa stessa, in mancanza di aspiranti meritevoli che intendano compiere gli studi di perfezionamento nel Belgio, può essere assegnata anche a laureati che intendano perfezionarsi in istituti superiori di altri Stati.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII.
Proroga della straordinaria amministrazione dell'« Ente pugliese interprovinciale per le sementi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1934-XII con il quale fu provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'« Ente pugliese interprovinciale per le sementi », con sede in Foggia, ed alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Ente stesso;
Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del commissario;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri di commissario per la straordinaria amministrazione dell'« Ente pugliese interprovinciale per le sementi », con sede in Foggia, conferiti al comm. prof. Aurelio Carrante col R. decreto 5 aprile 1934-XII, sono prorogati sino al 30 settembre 1935-XIII.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 3 *Min. agricoltura e foreste, foglio n.* 192.

(271)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934-XIII.
Variazioni alle tabelle allegate al decreto Ministeriale 26 settembre 1933, concernenti i passaggi del personale direttivo e insegnante da una ad altra Regia scuola o Regio istituto di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747, concernente il passaggio di insegnanti delle Scuole di avviamento ad altri Istituti di istruzione media e viceversa;
Visto l'art. 47 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1933, col quale vennero emanate norme concernenti i passaggi di presidi, direttori e insegnanti da una ad altra Regia scuola o Regio istituto di istruzione media tecnica;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'educazione nazionale;

Decreta:

Alla tabella *A* e alla tabella *B*, lettera A, C, D, E, allegate al decreto Ministeriale 26 settembre 1933, relative ai passaggi del personale direttivo e insegnante da una ad altra Regia scuola o Regio istituto di istruzione media tecnica, sono portate le aggiunte di cui alle tabelle annesse, fermo restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

TABELLA *A*.

Uffici direttivi da cui è ammesso il passaggio	Uffici direttivi ai quali è ammesso il passaggio	Condizioni e osservazioni
I. *Direzione di Scuole professionali femminili.*	Direzione di Scuole secondarie di avviamento professionale.	Il passaggio è consentito dopo di aver raggiunto da almeno un biennio il grado di direttrice stabile e subordinatamente alla disponibilità della cattedra di ruolo che debba essere assunta dalla direttrice. Si osservano, al riguardo, le disposizioni sui passaggi di cattedra di cui alla tabella *B* ed alle condizioni stabilite con l'art. 1 del decreto Ministeriale 26 settembre 1933.

TABELLA *B*.

Scuole e cattedre da cui è ammesso il passaggio	Scuole e cattedre a cui è ammesso il passaggio	Condizioni e osservazioni
A. *Scuole secondarie di avviamento professionale.* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene.	Scuole tecniche ad indirizzo commerciale: Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.	Il passaggio è consentito solo nei casi in cui l'insegnante, fornito della laurea in matematica, sia stato già inquadrato, in applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, nelle cattedre di matematica, scienze, computisteria delle Regie scuole complementari trasformate in Regie scuole secondarie di avviamento professionale.
C. *Scuole professionali femminili.* Matematica; nozioni di contabilità.	Scuole secondarie di avviamento professionale: Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene.	
D. *Corsi inferiori degli Istituti tecnici.* Matematica.	Scuole secondarie di avviamento professionale: Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene.	
E. *Corsi superiori degli Istituti tecnici commerciali mercantili.* Scienze naturali, geografia generale ed economica.	Corsi superiori degli Istituti tecnici commerciali: Italiano e storia.	Il passaggio è consentito a condizione che si possegga la laurea in lettere e si sia stati assunti come titolari della cattedra di storia e geografia o di sola geografia negli Istituti commerciali successivamente trasformati in Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile.

Il Ministro: ERCOLE.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1399 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in fōrza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giovanni, figlio del fu Giorgio e della fu Caterina Modesto, nato a Canfanaro il 6 giugno 1868 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Eufemia di Martino, nata a Canfanaro il 16 giugno 1884, ed ai figli nati a Canfanaro: Giorgio, il 22 dicembre 1905; Giovanni, il 6 ottobre 1912; Maria, il 14 giugno 1915; Agata, il 27 novembre 1919; Giustina, il 20 aprile 1922 ed Anna, il 5 febbraio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8780)

N. 1398 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giovanni, figlio di Gasparo e di Vicich Maria, nato a Canfanaro il 14 gennaio 1896 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattossovich Maria fu Martino e di Burich Caterina, nata a Canfanaro il 7 marzo 1901, ed ai figli nati a Canfanaro: Antonio, il 3 dicembre 1919; Caterina, il 13 febbraio 1923, Maria, il 3 febbraio 1927 e Giuseppe, il 22 marzo 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8781)

N. 1397 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giorgio, figlio del fu Tomaso e della fu Anna Zonta, nato a Canfanaro il 13 aprile 1893 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertettich Caterina fu Antonio e fu Bertettich Francesca, nata a Gallignana (Pisino) il 12 novembre 1897, ed ai figli nati a Canfanaro: Antonio-Valentino, il 13 febbraio 1922; Maria, il 13 agosto 1923; Giuseppe, il 13 marzo 1927 ed Albina, il 31 gennaio 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8782)

N. 1393 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giorgio, figlio del fu Gregorio e della fu Morosin Fosca, nato a Canfanaro l'11 aprile 1881 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Maria di Martino e di Maria, nata a Canfanaro il 6 agosto 1893, ed ai figli, nati a Canfanaro: Giorgio, il 29 marzo 1915; Martino, il 15 settembre 1919; Agata, il 28 dicembre 1921 e Mario, il 12 novembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8783)

N. 1414 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Martino, figlio di Giovanni e della fu Lenich Fosca, nato a Villa Mari di Canfanaro il 29 marzo 1885 e abitante a Villa Buri di Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertettich Francesca di Antonio, nata a Villa Cirilli il 21 maggio 1888, ed ai figli: Giovanni-Stanislao, nato a Villa Mari, il 27 maggio 1922; Maria, nata a Villa Mari, l'8 aprile 1925 e Rosa, nata a Villa Buri, il 28 aprile 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8784)

N. 1409 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Gregorio, figlio del fu Giorgio e della fu Modesto Caterina, nato a Villa Mari di Canfanaro il 10 dicembre 1872 e abitante a Villa Morosin di Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie « Burich Maria fu Giorgio, nata a Villa Morosini il 18 settembre 1882, ed ai figli nati a Villa Morosini: Martino, il 31 dicembre 1907; Pietro, il 26 giugno 1909 e Giovanni, il 24 marzo 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8785)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 25 gennaio 1935-XIII, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 2038, concernente l'estensione alla Tripolitania dell'attività dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

(278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio irriguo Prato Nuovo, Bergamino e Rolle, in provincia di Torino.

Con R. decreto 6 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1935, al registro n. 1, foglio n. 166, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo Prato Nuovo, Bergamino e Rolle con sede nel comune di Vinovo (Torino).

La costituzione del Consorzio, di cui fanno parte 216 ditte rappresentanti un comprensorio di ettari 213.36, è stata deliberata nell'assemblea degli interessati tenutasi a norma di legge in Vinovo, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(262)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 23.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.90
Inghilterra (Sterlina)	57.83
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.89
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.615
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.915
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.625
Id. 3,50 % (1902)	81.25
Id. 3 % lordo	60.80
Prestito Conversione 3,50 %	80.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.275
Id. id. 5 % id. 1941	104.60
Id. id 4 % id. 1943	99.30

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a dodici posti di tenente in S.P.E. nel Corpo di commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Vista la notificazione di concorso per 12 posti di tenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato, approvata con decreto Ministeriale 14 marzo 1934-XII;

Visti i decreti Ministeriali 6 ottobre 1934-XII e 20 novembre 1934-XIII, relativi alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito per 12 posti di tenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato:

De Cupis Adriano	Alpi Annibale
Tirozzi Alfonso	Cataldi Mario
Pirrone Innocenzio	Du Marteau Giovanni
Masia Giuseppe	Serafini Giuseppe
Donfrancesco Amato	Cassandra Alfonso
Bassi Rodolfo	Tiberii Tiberio
Materi Marcello	Pappalardo Umberto

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(263)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati prescelti per la esecuzione della stazione passeggeri dell'aeroporto di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il bando di concorso per il progetto della stazione passeggeri dell'aeroporto civile di Milano (Linate), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1934-XII, n. 86;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1934-XII con cui veniva prorogato il termine per la presentazione dei progetti;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1934 XIII relativo alla nomina della Commissione incaricata di esaminare i progetti;

Viste le conclusioni della Commissione contenute nel verbale in data 6 dicembre 1934-XIII:

Decreta:

Il progetto del dott. Gian Luigi Giordani è classificato primo in graduatoria e prescelto per la esecuzione della stazione passeggeri dell'aeroporto di Milano (Linate).

Art. 2.

I progetti presentati dal dott. Roberto Marino, dal dott. Giancarlo Anselmetti, e quello presentato in collaborazione dal dott. Paolo Chiolini, dott. Aldo Putelli e Oscar Vanzina sono classificati al 2° posto in graduatoria a parità di merito.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(239)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi con decreti Ministeriali 10, 13 e 18 novembre 1934-XIII per posti nei ruoli tecnici della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali in data 10 novembre, 13 novembre e 18 novembre 1934-XIII, con i quali sono stati indetti, rispettivamente, i seguenti concorsi:

a) a 5 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali;

b) a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

c) a 6 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina;

Considerata l'opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle istanze di ammissione ai concorsi anzidetti;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi sottoelencati, indetti con il decreto Ministeriale a fianco di ciascuno indicato, è prorogato al 1° marzo 1935-XIII:

a) concorso a 5 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali - Decreto Ministeriale 10 novembre 1934-XIII;

b) concorso a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - Decreto Ministeriale 13 novembre 1934-XIII;

c) concorso a 6 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina - Decreto Ministeriale 18 novembre 1934-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(284)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al « Premio Stambucchi Astronomo » per il biennio 1933-34. Scadenza: 28 febbraio 1935-XIII.

Il « Premio Stambucchi Astronomo » sarà conferito ad una Memoria scritta in italiano od in latino, di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce e dall'autore inviata alla Direzione del Regio osservatorio astronomico di Brera in Milano (via Brera, 28, Milano (101), con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in parola.

Sono escluse dal concorso le memorie manoscritte ed inoltre le memorie stampate, gli autori delle quali siano direttori di una Specola governativa.

(283)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 17 posti di aiuto ufficiale idraulico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1934-XII, con il quale fu indetto un concorso per esame a 17 posti nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche (ufficiali idraulici, gruppo C);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 12 aprile 1934-XII;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 17 posti di aiuto ufficiale idraulico non di ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche, indetto con decreto Ministeriale 22 gennaio 1934:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	NOTE
1	Barraco Francesco	18, 42	
2	Susana Mario	17, 67	
3	Coletti Silvio	17, 61	in servizio come giornaliero dal 20-5-1929
4	Scavo Giuseppe	17, 61	in servizio come giornaliero dal 7-2-1933
5	Carrer Giovanni	17, 42	
6	Novelli Domenico	17, 08	
7	Maione Aldo	17, 04	
8	Trecciola Umberto	17, 02	
9	Socini Giovanni	17, 01	
10	Pompilii Orlando	16, 98	
11	Ischia Arturo	16, 94	in servizio come giornaliero dal 16-10-1931
12	Marinelli Remo	16, 94	
13	Romagnoli Ettore	16, 92	iscritto al P.N.F. dal 14-8-1922
14	Daldi Giovanni	16, 89	
15	Marinelli Giuliano	16, 83	iscritto al P.N.F. dal 5-5-1922
16	Amadei Luigi	16, 78	ex combattente
17	Padovani Mario	16, 78	
18	Trevisiol Gastone	16, 69	
19	Bonadonna Angelo	16, 63	
20	Vendruscolo Attilio	16, 58	in servizio come giornaliero dal 1°-2-1928
21	Baratelli Luigi	16, 58	nato il 26-4-1909
22	Pucitta Bruno	16, 58	nato il 10-4-1911
23	Alfei Fulvio	16, 53	
24	Vian Elio	16, 50	
25	Muzzi Luciano	16, 44	
26	Lodati Mario	16, 36	
27	Pittoni Ernesto	16, 33	in servizio come giornaliero dal 1°-7-1932
28	Pietrogrande Giovanni	16, 33	
29	Potenza Gennaro	16, 31	
30	Scarfì Salvatore	16, 25	
31	Panzone Antonio	16, 19	in servizio come giornaliero dal 16-10-1931
32	Zecca Mario	16, 19	in servizio come giornaliero dal 7-12-1932
33	Di Falco Renato	16, 17	
34	Zambrano Libero	16, 14	
35	Vaccari Vittorio	16, 11	iscritto al P.N.F. dal 1°-1-1921
36	Salvadori Umberto	16, 11	
37	Penazzi Giovanni Batt.	16, 06	iscritto al P.N.F. dal 15-3-1922
38	Correnti Giuseppe	15, 94	in servizio come giornaliero dal 10-8-1930
39	Orsaia Giotto Francesco	15, 94	
40	Scavo Antonino	15, 92	
41	Occhialini Antonio	15, 89	
42	Endrizzi Guido	15, 72	
43	Benini Ennio	15, 67	
44	Bassi Renato	15, 56	
45	Li Vigni Francesco	15, 53	in servizio come avventizio dal 20-8-1926
46	Di Palma Felice	15, 53	
47	Chironi Anastasio	15, 52	ex combattente
48	Pansini Armando	15, 47	ex combattente
49	Sangiorgio Guido	15, 47	ufficiale di complemento
50	Pederzoli Angelo	15, 47	
51	Macchi Beniamino	15, 44	ex combattente
52	Cangialosi Salvatore	15, 44	ufficiale di complemento
53	Stefani Edmondo	15, 44	
54	Tonioni Francesco	15, 36	ex combattente
55	Paganini Cristiano	15, 28	iscritto al P.N.F. dal 1°-7-1922
56	Sagramora Pier Luigi	15, 25	ex combattente in servizio come straordinario dal 4-10-1920
57	Arioti Arturo	15, 25	ex combattente in servizio come straordinario dal 20-10-1925
58	Mangione Francesco	15, 22	ex combattente in servizio come straordinario dal 27-8-1925
59	Bocchetta Mario	15, 22	
60	Golzio Camillo	15, 19	
61	Garavelli Ettore	15, 17	in servizio come giornaliero dal 9-5-1931
62	Leoncini Marcello	15, 17	

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	NOTE
63	Turolla Libero	15,08	orfano di guerra
64	Campolmi Lorenzo	15,06	
65	Alma Rocco	14,97	iscritto al P.N.F. dal 1°-10-1922
66	Garzilli Vittorio	14,94	iscritto al P.N.F. dal 1°-3-1921
67	Spazzarini Aldo	14,94	iscritto al P.N.F. dal 7-6-1922
68	Iacopini Nello	14,94	in servizio come giornaliero dal 5-10-1931
69	Baldo Antonio	14,81	iscritto al P.N.F. dal 10-1-1921
70	Regini Vittorio Emanuele	14,81	
71	Ialongo Saturnino	14,78	ufficiale di complemento
72	Manna Nicola	14,78	
73	Rossi Mario Alfredo	14,67	
74	Betti Alfeo	14,61	iscritto al P.N.F. dal 1°-3-1921
75	Amantea Vincenzo	14,56	iscritto al P.N.F. dal 7-10-1922
76	Miazzi Antonio	14,56	
77	Baglini Senio	14,53	orfano di guerra
78	Mioni Vincenzo	14,50	iscritto al P.N.F. dal 1°-10-1920
79	Monti Federico	14,47	
80	Maione Giovanni	14,36	ex combattente
81	Menozzi Icadio	14,33	coniugato - 3 figli
82	Pola Gigi Carlo	14,33	
83	Bini Oscar	14,31	
84	Ghironi Giuseppe	14,22	iscritto al P.N.F. dal 21-4-1922
85	Vairano Michele	14,17	iscritto al P.N.F. dal 1°-5-1922
86	Chiarella Gaetano	14,11	
87	Pisane Vittorio	14,00	
88	Giommoni Luigi	13,97	
89	Preziosa Antonio	13,89	invalido - in servizio come straordinario dal 1°-8-1925
90	La Via Ferdinando	13,83	
91	Fortini Ruggero	13,72	
92	Colaci Giovanni	13,67	
93	Leoni Domenico	13,56	iscritto al P.N.F. dal 13-4-1921
94	Calcagnini Mario	13,56	
95	Frese Angelo	13,33	
96	Luppi Giuseppe	13,06	ex combattente

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	NOTE
1	Barraco Francesco	18,42	
2	Susana Mario	17,67	
3	Celetti Silvio	17,61	
4	Scavo Giuseppe	17,61	
5	Carrer Giovanni	17,42	
6	Novelli Domenico	17,08	
7	Maione Aldo	17,04	
8	Trecciola Umberto	17,02	
9	Romagnoli Ettore	16,92	iscritto al P.N.F. dal 14-8-1922
10	Marinelli Giuliano	16,83	iscritto al P.N.F. dal 5-5-1922
11	Amadei Luigi	16,78	ex combattente
12	Vaccari Vittorio	16,11	iscritto al P.N.F. dal 1°-1-1921
13	Penazzi Giovanni Battista	16,06	iscritto al P.N.F. dal 15-3-1920
14	Sagramora Pier Luigi	15,25	ex combattente in servizio come straordinario dal 4-10-1920
15	Arioli Arturo	12,25	ex combattente in servizio come straordinario dal 20-10-1925
16	Mangione Francesco	15,22	ex combattente in servizio come straordinario dal 27-8-1925
17	Preziosa Antonio	13,89	invalido di guerra

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Socini Giovanni . . . punti 17,01
2. Pompili Orlando . . . » 16,93
3. Ischia Arturo . . . » 16,91
4. Marinelli Remo . . . » 16,91
5. Baldi Giovanni . . . » 16,89
6. Padovani Mario . . . » 16,78
7. Trevisol Gastone . . . » 16,69
8. Bonadonna Angelo . . . » 16,63
9. Vendruscolo Attilio . . . » 16,58
10. Baratelli Luigi . . . » 16,58
11. Pucitta Bruno . . . » 16,58
12. Alfei Fulvio . . . » 16,53
13. Vian Elio . . . » 16,50
14. Muzzi Luciano . . . » 16,44
15. Lodati Mario . . . » 16,36
16. Pittoni Ernesto . . . » 16,33
17. Pietrogrande Giovanni . . . » 16,33
18. Potenza Gennaro . . . » 16,31
19. Scarfì Salvatore . . . » 16,25
20. Panzone Antonio . . . » 16,19
21. Zecca Mario . . . » 16,19
22. Di Falco Renato . . . » 16,17
23. Zambrano Libero . . . » 16,14
24. Salvadori Umberto . . . » 16,11
25. Correnti Giuseppe . . . » 15,94
26. Orsaia Giotto Francesco . . . » 15,94
27. Scavo Antonino . . . » 15,92
28. Occhialini Antonio . . . » 15,89
29. Endrizzi Guido . . . » 15,72
30. Benini Ennio . . . » 15,67
31. Bassi Renato . . . » 15,56
32. Li Vigni Francesco . . . » 15,53
33. Di Palma Renato . . . » 15,53
34. Chironi Anastasio . . . » 15,52
35. Pansini Armando . . . » 15,47
36. Sangiorgio Guido . . . » 15,47
37. Pederzoli Angelo . . . » 15,47
38. Macchi Beniamino . . . » 15,44
39. Gangialosi Salvatore . . . » 15,44
40. Stefani Edmondo . . . » 15,44
41. Tonioni Francesco . . . » 15,36
42. Paganini Cristiano . . . » 15,28
43. Bocchetta Mario . . . » 15,22
44. Golzio Camillo . . . » 15,19
45. Garavelli Ettore . . . » 15,17
46. Leoncini Marcello . . . » 15,17
47. Turolla Libero . . . » 15,08
48. Campolmi Lorenzo . . . » 15,06
49. Alma Rocco . . . » 14,97
50. Garzilli Vittorio . . . » 14,94
51. Spazzarini Aldo . . . » 14,94
52. Jacopini Nello . . . » 14,94
53. Baldo Antonio . . . » 14,81
54. Regini Vittorio Emanuele . . . » 14,81
55. Ialongo Saturnino . . . » 14,78
56. Manna Nicola . . . » 14,78
57. Rossi Mario Alfredo . . . » 14,67
58. Betti Alfeo . . . » 14,61
59. Amantea Vincenzo . . . » 14,56
60. Miazzi Antonio . . . » 14,56
61. Baglini Senio . . . » 14,53
62. Mioni Vincenzo . . . » 14,50
63. Monti Federico . . . » 14,47
64. Maione Giovanni . . . » 14,36
65. Menozzi Icadio . . . » 14,33
66. Pola Gigi Carlo . . . » 14,33
67. Bini Oscar . . . » 14,31
68. Ghironi Giuseppe . . . » 14,22
69. Vairano Michele . . . » 14,17
70. Chiarella Gaetano . . . » 14,11
71. Pisani Vittorio . . . » 14,00
72. Giommoni Luigi . . . » 13,97
73. La Via Ferdinando . . . » 13,83
74. Fortini Ruggero . . . » 13,72
75. Colaci Giovanni . . . » 13,67
76. Leoni Domenico . . . » 13,56
77. Calcagnini Mario . . . » 13,56
78. Frese Angelo . . . » 13,33
79. Luppi Giuseppe . . . » 13,06

Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(221)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per la esecuzione di un gruppo scultoreo in marmo da collocarsi davanti al prospetto principale del Padiglione Reale nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. Novella.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandisce un concorso fra artisti italiani per la esecuzione di un gruppo scultoreo in marmo bianco « Ravaccione », il cui basamento deve avere funzioni di fontana, da collocarsi davanti al prospetto principale del Padiglione Reale nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. Novella, in base alle seguenti condizioni.

Art. 2.

Il gruppo scultoreo dovrà essere a tutto rilievo ed avere dimensioni tali in lunghezza ed altezza che la sua proiezione verticale sia contenuta in un rettangolo di base m. 5 e di altezza m. 3 al disopra del plinto che sarà alto m. 1,10, lungo m. 7,20 e largo m. 1,10. Il gruppo scultoreo, formato da due o più figure, fra le quali maggiore preminenza dovrà avere quella simbolica del fiume Arno, sarà collocato nella parete a sinistra della facciata laddove la parete è piena; esso dovrà armonizzare perfettamente col carattere architettonico dell'edificio ed essere adatto alla destinazione dell'edificio stesso.

Art. 3.

Gli artisti che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare un bozzetto in gesso del gruppo scultoreo, nella scala di un quinto del naturale, ed un particolare al naturale, accompagnandoli con una succinta relazione illustrativa.

Art. 4.

I bozzetti dovranno essere fatti pervenire, a tutte spese dei concorrenti e debitamente imballati alla sede del Servizio lavori e costruzioni presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi delle ore 12 del 20 marzo 1935-XIII, la quale data deve intendersi assolutamente improrogabile.

I bozzetti dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome e cognome del concorrente, e ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata oltre che dalla intestazione « Concorso per la esecuzione di un gruppo scultoreo decorativo davanti al prospetto principale del Padiglione Reale nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. Novella », anche dall'indirizzo del concorrente medesimo (cognome, nome, città, via, numero) al quale debbano essere fatte le eventuali comunicazioni scritte.

Il bozzetto prescelto resterà di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli altri dovranno essere ritirati a cura e spese degli autori, entro il periodo di giorni venti dalla data del relativo avviso.

Art. 5.

A ciascun concorrente che ne faccia richiesta verrà inviato gratuitamente copia del bando di concorso, nonchè un disegno in scala 1:50 rappresentante il fronte principale dell'edificio con l'indicazione del posto destinato per il gruppo scultoreo ed uno in scala 1:100 rappresentante la pianta della vasca antistante con la stessa indicazione.

La richiesta anzidetta dovrà essere fatta unicamente al seguente indirizzo: « Capo dell'ufficio V del Servizio lavori e costruzioni - Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Piazza della Croce Rossa - Roma ».

Art. 6.

L'autore del bozzetto che verrà prescelto dovrà, prima della traduzione in marmo del gruppo e in un tempo non superiore a quaranta giorni dalla data della comunicazione dell'esito del concorso, trasportare a propria cura e spese e sviluppare nel proprio studio il bozzetto del gruppo in scala al naturale o almeno metà del naturale e prestarsi, o in corso di sviluppo o al termine, ad introdurre in esso tutte quelle modificazioni che siano ritenute opportune a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, senza che per questo fatto egli possa elevare eccezioni di sorta o pretendere altri compensi oltre quello stabilito dal seguente art. 8. D'altra parte, se per colpa dell'artista non possa essere dichiarato accettabile lo sviluppo suddetto entro la fine di maggio 1935-XIII, l'Amministrazione ferroviaria è in facoltà di rescindere ogni rapporto con l'artista medesimo.

Art. 7.

Il termine assegnato per la traduzione in marmo del gruppo e per il suo trasporto a piè d'opera nel cantiere del Padiglione Reale è stabilito in giorni cento naturali consecutivi dalla data della definitiva approvazione nello studio dell'artista del modello di cui al precedente art. 6 da parte della Commissione.

Trascorso tale termine l'Amministrazione ferroviaria sarà in diritto di rifiutare il gruppo marmoreo fornito.

Art. 8.

Ogni concorrente dovrà indicare per iscritto, all'atto della consegna del bozzetto in scala 1:5, la somma in base alla quale s'impegna, in caso di preferenza, a sviluppare e tradurre in marmo e consegnare a piè d'opera il gruppo scultoreo corrispondente al bozzetto presentato, escluso il plinto, che sarà formato e collocato in opera a cura e spese dell'Amministrazione ferroviaria, in marmo « fior di pesco carnico » come il rivestimento della parete.

Tale somma non dovrà però superare le L. 80.000 e con la corresponsione di essa l'artista deve intendersi compensato d'ogni sua prestazione, spesa e tutto quanto sarà necessario per la formazione e presentazione del bozzetto originario (scala 1:5), lo sviluppo del medesimo al naturale o in scala 1:2 con le eventuali modificazioni richieste, la traduzione in marmo bianco « Ravaccione » in un sol blocco, compresa la spesa di acquisto del medesimo, il trasporto con qualsiasi mezzo a piè d'opera, l'assistenza alla posa in opera e gli eventuali ritocchi.

Il pagamento del prezzo anzidetto verrà effettuato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle seguenti rate:

1° tre decimi della somma pattuita dopo l'ultimazione dello sviluppo del bozzetto del gruppo scultoreo in grandezza al naturale e dopo che tale sviluppo sarà stato definitivamente approvato dalla Commissione;

2° sei decimi dopo che il gruppo statuario tradotto in marmo e completamente ultimato sia pervenuto nel cantiere del Padiglione Reale nel nuovo Fabbricato Viaggiatori della stazione di Firenze S. M. Novella ed ivi consegnato in tempo debito;

3° un decimo a saldo, dopo che il gruppo, con l'assistenza dell'autore, sia stato collocato in opera e ne sia stata accertata la perfetta e regolare esecuzione.

Art. 9.

Per regolare i rapporti fra l'artista e l'Amministrazione ferroviaria, verrà stipulato apposito atto, avvertendo che le spese di bollo, registro, diritti di segreteria ed accessorie saranno a carico dell'artista medesimo.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà costituita da tre membri nominati da S. E. il Ministro per le comunicazioni, comprendendo fra essi l'architetto progettista del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. Novella.

Art. 11.

Al concorso potranno prendere parte gli artisti indicati all'art. 1 del presente bando, purchè iscritti nei rispettivi Sindacati.

Tale requisito e la cittadinanza italiana dovranno essere documentati dai concorrenti all'atto della presentazione del bozzetto in scala 1:5 di cui all'art. 3.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata del presente bando.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(273)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.